UNIVERSITA' AGRARIA SIPICCIANO

Comune di Graffignano

Ente di Diritto Pubblico agli Usi Civici

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI

ORGINALE N° 03 del 13 Aprile 2013

Oggetto:Revisione Statuto/Regolamento Generale dell'Ente. Determinazione.Proposta Cons. Amministrazione n. 18 del 27 marzo 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 10,30 in Sipicciano, nella sede dell'Ente - sala consigliare°, dietro invito diramato dal Presidente, in seduta pubblica ed in convocazione seconda si è riunita l'Assemblea Generale degli Utenti con i presenti:

Curti Giulio Tullio (Presidente), Marcellini Carlo (Vice Presidente), Alfio Barbetta (Consigliere), Santori Bruno (Consigliere), Giuseppe Marucci (utente), Roberto Agulli (utente);

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente assume l'autorità di procedere alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, aprendo la seduta.

Assiste il Segretario dott. Alessandro Patassini incaricato alla redazione del processo verbale.

L'Assemblea Generale degli Utenti

VISTO lo Statuto dell'Ente; VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00;

VISTA la L.R. 28 febbraio 1985, n.22;

VISTA la legge 16.06.1927, n. 1766 "Conversione in legge con modificazioni del

R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, e del R.D. 16 maggio 1926,

n.895 sulla stessa materia" e s.m.i.;

VISTAil R.D. 26.02.1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge

16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno" e

s.m.i.;

VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, con VISTO il

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 del-

la legge 22 luglio 1975, n. 382";

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della

parte seconda della Costituzione";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 441 del 30.09.2011 "Proposta di legge regionale

concernente "Riordino degli Enti Agrari e delle Amministrazioni Separa-

te del Lazio";

VISTA la determinazione n.A03941 del 02.05.2012 della Regione Lazione - Direttore Regiona-

le Enti Locali e sicurezza avente ad oggetto: "linee guida per la predispo-

sizione e/o adeguamento dello statuto degli Enti Agrari del Lazio"

AVVERTITA l'esigenza di adeguare lo statuto alle modifiche legislative che si sono

succedute nel tempo, onde renderlo coerente con il quadro normativo di

riferimento:

Dopo ampia discussione nella quale il presidente risponde alle domande degli utenti, in merito e mette in evidenza l'importa storica per l'ente dell'approvazione di questo documento, poiché con l'approvazione di questa delibera tutti gli abitanti di Sipicciano, diventeranno utenti dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

Di approvare lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione, di cui forma integrale e sostanziale, in sostituzione di quello vigente, al fine di adeguarlo alle modifiche legislative che si sono succedute nel tempo, onde renderlo coerente con il quadro normativo di riferimento;

Letto, approvato e sottoscritto..

Il Presidente Il Segretario

Dott. Giulio T. Curti Dott. Alessandro Patassini

STATUTO UNIVERSITA' AGRARIA DI SIPICCIANO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI ED ADEMPIMENTI ELETTORALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

L'Università Agraria di Sipicciano rappresenta gli utenti residenti sul territorio di Sipicciano, nel Comune di Graffignano in Provincia di Viterbo, in materia di esercizio dei diritti collettivi di uso civico sui terreni di proprietà pubblica e privata. E' costituita e riconosciuta come persona giuridica pubblica in base alle leggi 24/06/1888 n.5489 e legge 4 agosto 1894 n. 397, e si governa con il presente Statuto nel rispetto del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 e della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nonché delle vigenti disposizioni nazionali e regionali applicabili.

L'Università Agraria di Sipicciano è un ente pubblico non economico, dotato di autonomia statutaria e si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alle quali provvede nel rispetto delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto, curando, allo stesso tempo, gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali, culturali e naturalistici per gli utenti.

Art. 2 Sede

L'Università Agraria di Sipicciano ha sede legale in Piazza Comunale 11 – 01020 – Sipicciano Graffignano (VT), all'interno del Palazzo Baronale di proprietà.

Art. 3 Segni distintivi

L'Università Agraria di Sipicciano ha un proprio stemma rappresentato da: "semipartito troncato: il PRIMO, di azzurro, alla lettera maiuscola S, d'oro; il SECONDO, di rosso, alle due stelle di otto raggi, ordinate in palo, d'oro, legate di rosso. IL TERZO, di verde, alle nove spighe di grano, impugnate, d'oro, legate di rosso.

Sotto lo scudo, due fronde di alloro e di quercia, di verde, l'alloro con le drupe d'oro e la quercia con le ghiande dello stesso, decussate in punta, legate dal nastro tricolorato dai colori nazionali.

Art. 4 Finalità e scopi

Scopo dell'Università Agraria di Sipicciano è l'amministrazione e la gestione dei beni di proprietà collettiva e dei diritti di uso civico della collettività degli utenti, al fine di assicurarne il godimento a norma delle vigenti disposizioni.

In genere l'Ente promuove, interviene e assiste tutte quelle iniziative che propongono il migliore utilizzo della terra e l'elevazione materiale e sociale degli utenti, compreso l'esercizio dell'industria agricola. L'Ente Agrario potrà effettuare lavorazioni collettive qualora la natura dei terreni lo consigli negli interessi degli Utenti e dello sviluppo produttivo della zona.

L'Ente agrario promuove, cura e vigila il razionale governo e la razionale utilizzazione dei boschi, dei pascoli, considerando la normativa in materia vigente, di accordo con i competenti organi tecnici e forestali:

L'Ente Agrario, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio o attraverso la partecipazione a programmi e progetti comunitari, nazionali e regionali tutela il paesaggio e preserva il territorio quale bene collettivo in attuazione dell'art. 9 della Costituzione.

L'Ente Agrario può aderire e partecipare direttamente o su delega dei propri utenti a bandi ed iniziative comunque denominate a favore dell'agricoltura, dell'ambiente e del benessere degli animali promossi dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Lazio.

L'Ente Agrario promuove, di intesa con l'amministrazione comunale di Graffignano e con altri enti locali riconosciuti istituzionalmente, ogni iniziativa idonea a salvaguardare il patrimonio del paese di Sipicciano, nello sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, nonché autonomamente con le energie e le risorse proprie o all'uopo indicate, anche mediante la gestione di servizi di interesse comunitario; L'Ente Agrario promuove e concorre al sostegno, alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, rispettoso e attento alla rigenerazione delle risorse ambientali, in collaborazione con le associazioni, i circoli, i comitati di Sipicciano, e con tutti gli altri soggetti ed enti pubblici e privati che intendono concorrervi, realizzando anche iniziative a carattere

sociale, economico, culturale e comunque di pubblica utilità, a vantaggio degli utenti e di tutta la popolazione.

Art. 5 Uso dei terreni

I terreni, le superfici pascolive e forestali che sono oggetto di diritti di uso civico costituenti il patrimonio di proprietà collettiva amministrati dall'Ente, sono aperti all'uso di tutti i cittadini utenti in conformità del presente Statuto, o alla destinazione risultante dalla classificazione Catastale e dalla destinazione d'uso del Piano Regolatore del Comune di Graffignano, purchè non in contrasto con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 6 Utenti

Sono Utenti dell'Università Agraria di Sipicciano tutti i cittadini residenti nel territorio di Sipicciano che risultano iscritti nella lista elettorale, seconda sezione, del Comune di Graffignano.

Art. 7 Sistema di votazione

Le elezioni per la carica di Presidente e per il rinnovo del Consiglio si svolgono secondo seguenti le disposizioni:

- 1. L'elezione dei consiglieri dell'Ente si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Presidente;
- 2. Con la lista di candidati al consiglio dell'Ente deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente.
- 4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno di ciascuna lista, il candidato alla carica di Presidente.
- 5. Il candidato alla carica di Presidente deve presentare, nei termini previsti dalla legge, al Segretario dell'Ente i seguenti documenti:
- nome della lista:
- contrassegno simboleggiante la lista;
- elenco dei candidati alla carica di consigliere in un numero non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
- ogni candidato di cui al punto c) deve firmare specifica e personale dichiarazione che il candidato a Presidente allegherà alla presentazione della Lista, dove sono riportate tutte le generalità del candidato e i requisiti di utente
- il programma amministrativo.
- 5. Ciascun utente ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere dell'ente compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
- 6. E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano di età. Non è previsto il ballottaggio.
- 7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente ad essa collegato.
- 8. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio.
- 9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della lista medesima.
- 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dell'Ente. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

Per tutto quanto non previsto si farà riferimento alle vigenti norme per la elezione dei consigli comunali con popolazione sino a 15.000 abitanti (Capo III art. 71 D.Lgs 267/2000).

Art. 8 Elettorato attivo

Il corpo elettorale è costituito da tutti gli Utenti dell'Università Agraria di Sipicciano come definiti all'art.6.

Art. 9 Elettorato passivo

Sono eleggibili alle cariche di Presidente e Consigliere gli Utenti iscritti nelle liste elettorali dell'Ente alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale che indice le elezioni. L'Ente garantisce il rispetto del principio della parita' di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 10 Ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità

Non sono eleggibili a Presidente e Consigliere:

- 1) i dipendenti del Comune di Graffignano, della Provincia di Viterbo, della Regione Lazio e dello Stato;
- 2) coloro che hanno un rapporto lavorativo anche a tempo parziale in atto con l'Ente Agrario;
- 3) coloro che si trovino in lite verso l'ente, ovvero che siano debitori nei confronti dell'Ente Agrario finché non abbiano saldato il loro debito.

E' incompatibile con la carica di Presidente chi ricopre la carica di Presidente, Assessore o Consigliere della provincia di Viterbo, di Sindaco, assessore o Consigliere del comune di Graffignano, o gli eletti in altri organi o amministrazioni pubbliche;

Non possono essere candidati alla carica di Presidente coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

Per tutto quanto non previsto oltre ai suddetti casi, per l'ineleggibilità, l'incandidabilità e l'incompatibilità si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (capo II del D.Lgs 267/2000) adattandola all'ente agrario.

Art. 11 Sezioni e operazioni elettorali - Espressione del voto

Per la ripartizione in sezioni elettorali, per la compilazione delle liste elettorali, per la scelta dei luoghi di riunione degli elettori e per la presentazione delle liste dei candidati valgono le disposizioni della legge elettorale vigente al momento del voto.

Alle liste dei candidati verrà assegnato un numero secondo l'ordine di presentazione.

Le operazioni elettorali e l'espressione del voto si svolgeranno secondo il calendario fissato dal decreto del Presidente della Giunta regionale, all'uopo predisposto.

TITOLO II GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 Organi

Gli organi dell'Università Agraria di Sipicciano sono:

- Il Consiglio;
- La Deputazione Agraria;
- Il Presidente.

Art. 13

Il Consiglio. Composizione e durata in carica

Il Consiglio è composto dal Presidente e da n. 9 (nove) consiglieri e dura in carica cinque anni. Il Consiglio uscente resta in carica sino alla proclamazione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14 Competenze del Consiglio

Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente Agrario. La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:

- a) lo Statuto dell'Ente;
- b) i Regolamenti ad eccezione di quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) i criteri generali in materia di adozione del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Deputazione Agraria che comprendono anche la disciplina dello stato giuridico e dell'assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
- d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche rilevanti, il bilancio di previsione pluriennale, annuale e programmatico, le relative variazioni ed il conto consuntivo e quanto altro prevede la normativa vigente in materia di contabilità assimilata ai bilanci;
- e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
- f) l'istituzione, i compiti e le forme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- g) l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) la contrazione dei mutui;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Deputazione Agraria;
- m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, consorzi e cooperative. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Deputazione Agraria o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- n) la nomina del Revisore dei conti,
- o) le alienazioni dei beni dell'Ente

Il Consiglio vigila sulla regolare attuazione del disposto della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, nonché sul rispetto di quanto stabilito dalla Legge Forestale dello Stato per quanto attiene la gestione del patrimonio boschivo e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Le deliberazioni del Consiglio e della Deputazione Agraria sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico on line dell'Ente con il sistema informatico previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio e della Deputazione Agraria possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 15 Funzionamento del Consiglio

La convocazione dei consiglieri viene fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio dei singoli consiglieri. Quando lo richieda 1/3 dei consiglieri, il Presidente è tenuto alla convocazione della riunione del Consiglio entro un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno, gli argomenti dagli stessi richiesti.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio dell'ente almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati; per la seconda convocazione, che avrà luogo il giorno successivo, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente.

Nel caso che siano introdotte proposte, che non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti che riguardano questioni personali o motivi di ordine pubblico stabiliti dal Presidente. Gli avvisi di convocazione del consiglio son pubblicati nell'albo elettronico presente nel sito informatico dell'ente.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:

- per l'approvazione del bilancio di previsione;
- per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Consiglio può stabilire un'indennità di presenza in sede di approvazione del bilancio di previsione, nei limiti del 50% di quanto previsto, per i Comuni di analoghe dimensioni prendendo a base di calcolo il numero di utenti:(art. 82, comma 2° del Decreto Legislativo 267/2000), tenendo in debito conto la situazione economica dell'Ente.

La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere ai consigli.

Qualora questa venga stabilita è fatta salva la possibilità su espressa richiesta dei Consiglieri di rinunciare a detta indennità.

Art. 16 Composizione e nomina della Deputazione Agraria

La Deputazione Agraria è composta dal Presidente che la presiede e da 2 Deputati.

Il Presidente nomina i 2 componenti della Deputazione Agraria, tra cui il vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Il Presidente può revocare la delega conferita ai Deputati con atto scritto e procedere alla loro sostituzione, ovvero modificare la materia delegata, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Ai componenti la Deputazione Agraria il Consiglio può concedere un'indennità di presenza, da deliberare in sede di approvazione del bilancio di previsione, nei limiti del 50% di quanto previsto, per i Comuni di analoghe dimensioni con riferimento al numero di utenti, (art. 82, comma 2º del Decreto Legislativo 267/2000) secondo la situazione finanziaria dell'Ente.

Se concessa, su espressa richiesta dei Deputati gli stessi possono rinunciare a detta indennità.

Art. 17 Competenze della Deputazione Agraria

La Deputazione Agraria collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'ente agrario ed opera attraverso deliberazioni collegiali; alla stessa competono tutti gli atti amministrativi che dalla legge e dal presente Statuto non siano riservati al Consiglio, al Presidente, al Segretario ed ai Responsabili di Servizio.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Alla Deputazione Agraria vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti :

- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione previsionale e programmatica, nonché la relazione finale del conto consuntivo da trasmettere al Consiglio;
- predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto ;
- approva i progetti esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio;
- approva gli storni di stanziamento e le variazioni di bilancio, in caso di urgenza, da ratificare, da parte del Consiglio, nei successivi 60 giorni, ovvero entro il 30 novembre di ogni anno;
- approva le deliberazioni che precedono la stipulazione di contratti ;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario;
- predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto ;
- adotta, su parere del Segretario, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi ;
- stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali previo parere del Segretario;
- fissa, ai sensi del Regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato burocratico;
- approva le richieste di legittimazione, di affrancazione dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica, curandone l'adeguamento alla effettiva realtà economica;
- propone al Consiglio le alienazioni dei beni immobili dell'Ente.

Art. 18

Funzionamento della Deputazione Agraria

La Deputazione Agraria si riunisce su convocazione del Presidente, anche verbale, ogni qualvolta si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.

Nel caso di assenza del Presidente la Deputazione Agraria è presidenta dal Deputato al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di Vice Presidente.

La Deputazione Agraria è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Le sedute della Deputazione Agraria non sono pubbliche ma alle medesime possono partecipare senza diritto di voto, Consiglieri, esperti, tecnici e funzionari invitati, da chi presiede, a riferire su particolari problemi, previa preventiva informativa.

Art. 19 Decadenza della Deputazione Agraria

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o dimissioni del Presidente, la Deputazione Agraria decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Deputazione Agraria, salvo il caso di dimissioni del Presidente disciplinato dal successivo articolo 23, rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

La Deputazione Agraria cessa, altresì, dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

I singoli componenti della Deputazione Agraria possono decadere :

- per revoca da parte del Presidente;
- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità;
- per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Deputazione Agraria senza giustificato motivo. Il Presidente provvede a dare comunicazione di quanto sopra al Consiglio ed a procedere ad una nuova nomina.

Art. 20 Elezione e durata in carica del Presidente

L'elezione e la durata in carica del Presidente è disciplinata dalla Legge 25 marzo 1993 n. 81 e dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, seguendo i criteri in materia di elezione e durata in carica dei sindaci di comuni con popolazione corrispondente al numero degli utenti dell'ente.

Al Presidente, con riferimento al numero degli utenti, può essere concessa un'indennità mensile, deliberata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, entro i limiti del 50% di quanto previsto, per il Sindaco nei Comuni di analoghe dimensioni, con riferimento all'art. 82, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come determinata con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988 n. 400.

Se concessa, su espressa richiesta del Presidente lo stesso può rinunciare a detta indennità.

Art. 21 Competenze del Presidente

Il Presidente rappresenta l'ente agrario, convoca e presiede il Consiglio e la Deputazione Agraria, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti. Svolge inoltre i seguenti compiti:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto;
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'ente agrario;
- nomina e revoca il segretario e gli impartisce direttive generali, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. Con lo stesso provvedimento di nomina fissa anche gli emolumenti spettanti al segretario, come da indicazione del Consiglio.
- coordina e stimola l'attività della Deputazione Agraria e nomina i Deputati;
- concorda con la Deputazione Agraria o con i Deputati interessati, le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'ente agrario presso Enti, aziende ed istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Deputazione Agraria;
- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici dell'ente agrario;
- ha facoltà di delegare ai Deputati per iscritto ed al Segretario l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- adotta ordinanze ordinatorie e/o urgenti;
- acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove, anche tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente:
- compie gli atti conservativi dei diritti dell'Ente:
- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Deputazione Agraria da lui presieduta;

- delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli consiglieri;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 22

Cessazione dalla carica di Presidente

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente , la deputazione agraria decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la deputazione rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente .

- 2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione al verificarsi delle condizioni riportate nell'articolo 59 del $D.Lgs\ 267/2000$.
- 3. Le dimissioni presentate dal presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario straordinario regionale.
- 4. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del presidente nonché della rispettiva deputazione agraria.

Il Presidente cessa dalla carica, altresì, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario straordinario regionale ai sensi delle leggi vigenti.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 23 Funzioni dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Deputazione Agraria secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Presidente in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'ente agrario, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché estrarre copia degli atti relativi. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

Il Consigliere anziano è il Consigliere dell'ente agrario che ha riportato il maggior numero di voti al momento delle elezioni del Consiglio, dopo il Presidente.

Art. 24

Diritto per i Consiglieri di presentare interrogazioni e mozioni

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

Le interrogazioni, per le quali viene espressamente richiesta la proposizione in Consiglio, sono presentate al Presidente entro il decimo giorno antecedente a quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Le altre sono evase dal Presidente entro 30 giorni dalla loro presentazione. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente od alla Deputazione Agraria per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza consiliare, subito dopo la trattazione degli argomenti previsti nell'ordine del giorno. Il Consigliere interrogante, dopo averne dato lettura, rimette copia del testo al Presidente. Il Presidente o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello della presentazione.

Le mozioni debbono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere o dai Consiglieri proponenti e saranno iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio che sarà convocato dopo la loro presentazione.

La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio dell'ente agrario nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dal presente Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Deputazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. La mozione si conclude con una risoluzione che è sottoposta, sempre, all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 25 Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante appositi avvisi contenenti l'ordine del giorno da trattare, l'orario e la sede della seduta. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Presidente convoca la prima riunione del Consiglio entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 26 Decadenza dalla carica di Consigliere

Si ha decadenza dalla carica di Consigliere:

- per dimissioni;
- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dallo Statuto e dalle leggi regionali e nazionali ;
- per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può essere pronunciata d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

Art. 27 Dimissioni dalla carica di Consigliere

Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Presidente. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito, previa presa d'atto da parte del Consiglio, al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

TITOLO III GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 28 Segretario

Il Segretario dell'ente agrario è nominato dal Presidente sulla base di un rapporto fiduciario e svolge:

- compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente agrario in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni amministrative e ne coordina l'attività.
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della deputazione agraria e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere tecnico sulle deliberazioni in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi competenti;
- autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente dell'Ente.

Le funzioni di segretario sono incompatibili con quelle di segretario comunale del comune in cui ha sede istituzionale l'ente agrario, ovvero ove l'ente abbia i propri territori.

Le funzioni di segretario possono essere svolte da chi disponga di un titolo di studio idoneo allo svolgimento delle funzioni di Segretario comunale, ovvero da chi abbia già svolto le funzioni di segretario di un Ente Agrario per almeno due anni.

L'incarico di segretario cessa al novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Presidente, o, comunque, quando venga meno il rapporto fiduciario, salvo preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 29 Responsabilità del Segretario

Il Segretario è organo consultivo ed esprime, su richiesta e nei limiti delle proprie competenze, il proprio parere sugli atti dell'ente agrario. In particolare sugli atti collegiali di Consiglio e di Deputazione Agraria svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati; inoltre è direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

Laddove non siano presenti i responsabili dei servizi il Segretario assume le funzioni e gli incarichi dei medesimi nell'ambito delle proprie competenze ed assume la qualifica di Dirigente dell'area unica.

Art. 30 Responsabile dei Servizi

L'attribuzione a dipendenti di ruolo di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente viene disciplinata dal Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

Spetta al Responsabile dei Servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge o il presente Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente ed al Segretario che, in via esemplificativa e non esaustiva, si indicano:

- 1) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Deputazione Agraria:
- 2) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- 3) predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi, in collaborazione con il Segretario;
- 4) formulazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi, in collaborazione con il Segretario;
- 5) organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici ;

All'interno del Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è prevista la individuazione del dipendente che, nell'Ente, assume le funzioni di "responsabile dei servizi". Al medesimo competono tutte le funzioni gestionali e di attuazione degli atti deliberativi, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ivi compresa l'adozione di determinazioni, la liquidazione di spese su impegni di bilancio assunti dagli organi amministrativi ed ogni altra funzione prevista per le figure apicali dei Comuni di analoghe dimensioni, previa preventiva deliberazione di autorizzazione della Deputazione Agraria.

In particolare, al Responsabile dei Servizi spetta:

- a) approvare i ruoli di contribuenza facendo particolare attenzione al loro adeguamento e aggiornamento;
- b) sottoscrivere, per conto dell'Ente, tutti i contratti di cui l'ente agrario è parte contraente, se non diversamente previsto con specifico atto deliberativo;
- c) adottare i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni.

Art. 31 Incarichi per collaborazioni esterne

Per determinati obiettivi e con convenzioni a termine l'Ente può avvalersi di collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 32 Servizi pubblici locali

I servizi pubblici esercitabili dall'ente agrario, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda:
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 33 Entrate

Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi l'ente agrario ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Ente ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe adeguandosi ai principi stabiliti dalla legge.

La finanza dell'ente agrario è costituita da;

- a) corrispettivi a rimborso spese per gli usi consentiti;
- b) corrispettivi a rimborso spese per servizi individuali;
- c) entrate di natura patrimoniale quali i proventi dei canoni enfiteutici, l'affitto dei pascoli, i proventi della concessione in temporaneo godimento dei terreni non quotizzati e non quotizzabili, dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione, dai proventi della concessione di altri beni dell'Ente, dai canoni derivanti dalla concessione degli immobili;
- d) trasferimenti regionali, provinciali, comunali;
- e) risorse per investimenti;
- f) altre entrate

Art. 34

Bilancio, risultati della gestione e programmazione finanziaria

L'ordinamento finanziario e contabile dell'ente agrario si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia per i comuni.

Art. 35 Revisione economica e finanziaria

Le funzioni di revisione contabile sono svolte da un revisore dei conti, organo autonomo dell'Ente, e scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito albo.

Il Revisore è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente; dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione o dalla data di immediata eseguibilità, non è revocabile, salvo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del bilancio preventivo e del rendiconto, entro il termine previsto dalla vigente normativa degli enti locali.

La rielezione $\stackrel{\circ}{e}$ consentita per una sola volta escludendo una terza rielezione solo quando questa sia consecutiva alle prime due.

Art. 36 Funzioni e responsabilità del revisore

Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo della gestione. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Deputazione Agraria se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti dell'ente agrario.

Esprime i pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti correlati e sulle variazioni di bilancio

Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo quanto previsto dall'art. 1710 C.C., riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.

Al revisore compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

Art. 37 Il Tesoriere

Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dall'Ente provvederà il Tesoriere. Il servizio di tesoreria sarà affidato, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio, ad un istituto di credito, ove possibile presente nel territorio del comune.

Art. 38 Contratto di tesoreria

Il contratto di tesoreria dovrà indicare:

- a) le operazioni attinenti al servizio;
- b) la durata;
- c) il compenso per il servizio;
- d) l'elenco dei documenti che l'Amministrazione è tenuta a trasmettere al Tesoriere;
- e) l'elenco dei documenti che il tesoriere è obbligato a tenere;
- f) le modalità di riscossione e di pagamento;
- g) le modalità di custodia dei titoli e della riscossione delle cedole;
- h) i termini per la presentazione del conto consuntivo;
- i) la costituzione della cauzione a garanzia del servizio e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di tesoreria per gli Enti pubblici e dal relativo Regolamento.

Art. 39 Servizio Economato

Per le esigenze dell'Ufficio amministrativo dell'Ente e per i servizi esterni, è istituito il Servizio Economato, retto da un Economo, con i compiti di cui al relativo Regolamento ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le funzioni di Economo dell'ente agrario sono svolte da personale di ruolo dell'Ente addetto ai servizi amministrativi ed, in assenza di questo, dal Segretario.

I compiti, le funzioni e le specifiche responsabilità dell'Economo sono contenute nell'apposito Regolamento.

Compete all'economo anche la funzione di tenuta del registro del conto corrente postale, e la competenza dello scaricamento dello stesso almeno trimestralmente.

TITOLO V PROPRIETA' COLLETTIVE, DISPOSIZIONI NORMATIVE, CONTROLLO E VIGILANZA ATTI

Art. 40 Beni e diritti di uso civico

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'ente agrario si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma delle leggi 24 giugno 1888 n. 5489, 4 agosto 1894 n. 397, 16 giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

Il patrimonio gestito dall'Ente è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza per effetto delle leggi 24 giugno 1888 n. 5489 e 4 agosto 1894 n. 397 nonché, da tutti i beni ed i diritti di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno all'Ente a seguito delle operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia nonché, in forza di sentenza, contratti, ecc. Il patrimonio gestito dall'Ente risulta dall'inventario costantemente aggiornato ai fini di legge ivi comprese le costruzioni site nei comprensori civici o acquistate con redditi delle terre civiche

Art. 41 Inventario

Di tutti i beni mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

Il titolare del servizio finanziario è consegnatario dei suddetti beni ed è tenuto personalmente alla corretta tenuta dell'inventario, delle successive variazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio e del servizio di economato. Egli assume, altresì, le funzioni di consegnatario dei beni.

Provvede alla rivalutazione dei beni ogni dieci anni.

Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché, le modalità della tenuta e

dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

Art. 42 Scelta del contraente

Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti dell'ente agrario riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato. La scelta del contraente va fatta prioritariamente e qualora sia tecnicamente e giuridicamente percorribile, tra gli utenti in quanto trattasi di proprietà collettiva.

In assenza degli stessi, nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché, delle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata :

- 1) quando si tratti della fornitura di beni e di servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 2) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici dell'ente agrario;
- 3) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente ;
- 4) quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze.

Per lavori e forniture che implichino particolare competenza o applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell'appalto concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

In tutti i casi sopraelencati, prima della aggiudicazione dovrà, comunque, essere operata una adeguata indagine di mercato pubblicizzata nel miglior modo possibile.

Art. 43 Condizioni particolari

Per l'appalto di :

- a) taglio di boschi;
- b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, immobili o di strutture agricolozootecniche;
- c) lavori di semina, trebbiatura, sfalcio, pressatura e trasporto di prodotti agricoli;
- d) vendita di bestiame.

L'ente agrario può procedere a trattativa privata con cooperative o associazioni formate da utenti ponendo a base d'asta il prezzo risultante da computo metrico estimativo redatto dall'ufficio tecnico universitario o da tecnico professionista abilitato nella materia e all'uopo incaricato;

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta, purchè venga opportunamente inserita la dicitura nel bando.

Art. 44 Ordinanze ordinarie

Per dare attuazione a disposizioni dello Statuto e di Regolamenti, il Presidente emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Art. 45 Ordinanze straordinarie

In materia di disciplina sulle attività agricole-zootecniche il Presidente può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi di contingibilità e urgenza dell'interesse pubblico.

Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo all'interessato o agli interessati.

Se gli interessati non adempiono all'ordine impartito dal Presidente, entro il termine stabilito, l'ordinanza verrà eseguita d'ufficio e delle spese incontrate, sarà fatta una nota che, resa esecutiva con delibera della Deputazione Agraria, sarà posta a carico degli inadempienti.

Art. 46 Regolamenti

Il Consiglio adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di segreteria dell'Ente e del deposito verrà data adeguata pubblicità con avviso pubblicato all'albo pretorio, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione degli schemi medesimi. Il regolamento resterà pubblicato, dopo l'adozione, per quindici giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti e specificatamente disposto.

Art. 47 Controversie tra utenti ed Amministrazione

Salva la competenza della giustizia civile, gli utenti, per le controversie insorgenti tra loro riguardo i rapporti sociali, possono ricorrere, in sede stragiudiziale, alla competenza del Consiglio.

Art. 48 Divieto di edificazione

E' fatto divieto di qualsiasi edificazione sui terreni dell'Ente che siano gravati da diritti di uso civico o demanio collettivo e che siano in contrasto con le finalità dell'Ente, fatta salva la realizzazione di opere permanenti per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali esercitate in proprio o da cooperative di utenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Art. 49 Controllo e vigilanza amministrativa

Il controllo e la vigilanza amministrativa è esercitata dagli Enti preposti secondo la normativa vigente.

Art. 50 La pubblicità degli atti

L'Ente garantisce la pubblicità degli atti, anche attraverso sistemi di diffusione telematica fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Presso gli uffici dell'ente agrario dovrà essere possibile per gli utenti interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano. L'accesso agli atti è regolamentato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal DPR 12 aprile 2006 n. 184. E' istituito l'Albo Elettronico on-line ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i..

Art. 51 La posta elettronica certificata

L'Ente dispone di una casella di posta elettronica certificata e ne dà comunicazione al DigitPA per la successiva pubblicazione sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni, così come indicato dall'art. 16, comma 8, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nonché dall'art. 47, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

L'Ente dispone la pubblicazione nel proprio sito web di un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi comunicazione prevista dalla legge.

TITOLO VI NORME FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 52 **Norme finali e di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nell'ordinamento generale in materia rappresentato dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali nonché quelle che, in prosieguo, saranno emanate, compatibilmente con la speciale fisionomia dell'Ente

e con le norme attinenti alla liquidazione, legittimazione, affrancazione, alienazione degli Usi civici e del Demanio collettivo amministrato.

Art. 53 Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge e composto da n. 53 articoli, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio telematico dell'ente.

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio su proposta presentata dalla Deputazione Agraria.

Il Presidente cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno vemti giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Il Consiglio fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte degli utenti, degli Enti-Associazioni e delle persone giuridiche che hanno sede nel paese di Sipicciano.

Per le modalità di approvazione e modifica del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Presidente dott. Giulio T. Curti